

ALL. 2

Re: Re: Comune di Teano / Consorzio di Bonifica

Egr. Avv. Zanni,

l'udienza è stata rinviata d'ufficio al 26.11.2019, quindi esiste un maggiore lasso di tempo che, spero, sia sufficiente a definire la vicenda.

Purtroppo non credo sarà possibile ottenere ulteriori rinvii in quanto il collegio ha già accolto le richieste di rinvio per tre volte senza risultato.

Chiedo, pertanto, di procedere con la massima solerzia al fine di definire la vicenda entro la data sopra indicata anche alla luce del fatto che la transazione risulta vantaggiosa per il Comune in quanto prevede un'ampia dilazione del pagamento e l'azzeramento degli interessi.

Resto in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali Saluti

Avv. Marco Matano

Il 07/11/2019 11:14, affarigenerali.teano ha scritto:

Gentile avv. Matano,

Le rappresentiamo che la transazione deve essere approvata dal Consiglio Comunale, pertanto non è possibile farlo entro il prossimo 11 novembre. A tal proposito, Le chiediamo di far rinviare l'udienza fissata all' 11 novembre.

Inoltre, occorre il Suo parere, relativamente alla convenienza della transazione.

Cordialmente
La Funzione Dirigenziale
avv. Fernando Zanni

HPS/A.L.

Da: "Marco Matano" marco.matano@pec.it
A: affarigenerali.teano@asmepec.it, ufficio.protocollo@comune.teano.ce.it
Cc:
Data: Mon, 28 Oct 2019 10:01:08 +0100
Oggetto: Comune di Teano / Consorzio di Bonifica

- > Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico
- >
- > Al Dirigente dell'Ufficio Legale
- >
- > in riferimento alla vicenda indicata in oggetto, considerata la
- > disponibilità del Comune ad addvenire ad una soluzione transattiva
- > della vicenda anche alla luce delle definitività della cartella di
- > pagamento oggetto di causa, sono stati predisposti gli atti di transazione.
- >
- > Vi invito a porre in essere gli atti necessari per la definizione della
- > vicenda nel più breve tempo possibile in considerazione del fatto che la
- > prossima udienza è fissata per il giorno 11.11.2019.
- >
- > Distinti Saluti
- >
- > Avv. Marco Matano



Città di Teano

Provincia di Caserta

Teano Città dello Stivico Lucertio - 20 ottobre 1800



“AREA TERRITORIO”

Servizio Affari legali e URP
Tel. 0823/503113 – fax 0823/875081
Prot. n. 494/A.L.



AL RESPONSABILE AREA FINANZE

**AL REVISORE DEI CONTI (Presso la Ragioneria)
SEDE**

OGGETTO: Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno – Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi – Annualità 2008-2019 – Transazione - Richiesta parere in merito.

Si rappresenta che, in relazione alla procedura di Transazione con il Consorzio in oggetto, per proporre la relativa deliberazione di approvazione al C.C. occorre, con urgenza, il parere tecnico contabile circa la sostenibilità della rateizzazione prevista nell'allegato schema di transazione.

Teano 07 novembre 2019

Ufficio Affari Legali e Urp

Il Responsabile
Avv. Fernando Zanni

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL

BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

Atto di transazione con regolarizzazione dei rapporti tra il
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno e il Comune di TEANO, ai sensi dell'art. 13 della
Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 e s.m.i. - "Regime
degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi" -
Annualità 2008-2019.

TRANSAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____

tra

A) il CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL
VOLTURNO (di seguito anche il "Consorzio"), codice fiscale
80004250611, con sede in Caserta alla Via Roma n. 80,
rappresentato dal Commissario Straordinario Ing. Carlo
Maisto nato a Villaricca (NA) il 27 giugno 1978, giusto
decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania
n.130 del 01/08/2018

B) COMUNE di TEANO (di seguito anche il "Comune"), con sede in
TEANO (NA) alla Piazza Municipio - cap 81057 - Ente avente
n. 80005990611 come codice fiscale, rappresentato dal
Sindaco pro tempore, dott. Alfredo D'Andrea, e domiciliato
per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato alla
stipula del presente atto giusta deliberazione del
n. _____;

E

C) società "Campania Bonifiche S.r.l.", in persona del Legale rappresentante p.t. sig. Gino Marotta, con sede legale in Napoli (NA), Via Nuova Poggioreale - Isola 7 - Centro INAIL, C.F. e P.IVA 06521981214, nella sua qualità di concessionario per la riscossione per il "Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno".
di seguito congiuntamente anche le "Parti";

PREMESSO

a) Che il Consorzio di Bonifica, a decorrere dall'anno 1998, ai fini della determinazione del contributo di scarico, ha provveduto al riparto dei costi di gestione mediante il "Piano di classifica del territorio" approvato con deliberazione n. 29/ca del 28.05.1998, ammessa al visto di legittimità e merito ai sensi dell'art. 22 della L.R. Campania n. 23/1985 con deliberazione di G. R. Campania 0929 del 25.09.1998, previo deposito del piano di classifica e della deliberazione di approvazione presso la sede consortile e gli albi pretori dei Comuni del comprensorio per gg. 30 consecutivi a decorrere dal 29.06.1998 e previo avviso di tale deposito sul B.U.R.C. n. 38 del 29.06.1998;

b) Che, successivamente, il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno si è dotato del nuovo "Piano di Classifica per il Riparto degli Oneri Consortili", approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.

33/C del 28.11.2016. Il nuovo Piano di Classifica è stato

ammesso al visto di legittimità e merito ai sensi dell'art.

30 c. 2 L.R. n. 4/2003;

c) Che, con deliberazione n. 195/CR del 26/4/2001, ai sensi

dell'art. 13 comma 1 della L.R.C. n.4/2003, il Consorzio

Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha

effettuato il censimento degli scarichi. Successivamente,

con il censimento, aggiornato al 2008, sono state

riperimstrate e ricalcolate le superfici servite dalla rete

di pubblica fognatura che scaricano le proprie acque

meteoriche mediante specifici dispositivi di "sfioro" delle

portate di esubero (cinque volte la portata media nera). Con

deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 31/C del

17.10.2016, il Consorzio ha provveduto ad aggiornare il

censimento degli scarichi.

d) Che il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore

del Volturno ha accertato che codesto Comune ha scaricato

negli anni 2008-2019 le proprie acque meteoriche

"provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di

versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica

fognatura" mediante specifici dispositivi di "sfioro" delle

portate di esubero (cinque volte la portata media nera) in

canali di bonifica in gestione al Consorzio medesimo così

come specificato nella planimetria allegata sub doc 1);

e) Che il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore

del Volturno ha provveduto, per il periodo 2008-2019, alla determinazione del contributo di scarico imputabile al Comune secondo le previsioni del Piano di Classifica vigente;

f) Che il predetto contributo è riferito alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'articolo 74 c. 1 lettera i), del D.Lgs n. 152/2006;

g) Che il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, ove individuato, non provvede alla manutenzione delle opere idrauliche recettrici delle acque meteoriche in quanto estranee ai servizi ad esso affidati;

h) Che il punto 6) lett. d) dei "Criteri per il riordino dei Consorzi di Bonifica" adottati nell'ambito dell'Intesa Stato-Regioni (Repertorio Atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008) sulla "Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31", oltre a specificare la distinzione dei possibili benefici per i quali il consorzio è tenuto a pagare il contributo di bonifica, al comma 5 statuisce espressamente che "Resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 D.Lgs 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena";

VISTO

i) Il comma 2 dell'art. 13 della L.R. Campania n. 4 del 25 febbraio 2003 "Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto";

j) L'art. 166, commi 3 e 4, del DLgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

CONSIDERATO

k) Che, il Comune di TEANO, ha fruito e fruisce del beneficio derivante dall'utilizzazione dei canali di bonifica denominati "Savone delle Ferriere" e "Rio Fontanelle" (scarichi identificati con il codice D06 e D07) quali canali recettori dello scarico delle acque meteoriche provenienti dalla rete di pubblica fognatura mediante specifici dispositivi di "sfioro" delle portate di esubero (cinque volte la portata media nera).

l) Che, per gli anni pregressi (2008-2018) e per quello in corso (2019), il contributo annuo richiesto corrispondente al beneficio di scarico nei canali consortili degli insediamenti abitati del Comune di TEANO è stato determinato sulla base del Piano di Classifica vigente al momento della richiesta del contributo.

m) Che, nell'ambito delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate degli

enti pubblici di cui al R.D. n. 639\1910, in data 06\06\2017, la società "Campania Bonifiche S.r.l.", nella sua qualità di concessionario per la riscossione per il "Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno", ha notificato al Comune di TEANO l'ingiunzione di pagamento n. 201764 con cui ha chiesto il pagamento, per le annualità 2008-2016, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di notifica della medesima ingiunzione, dell'importo di euro 383.748,32 di cui euro 376.212,67 a titolo di contributi ed euro 7.524,25 a titolo di compenso di riscossione nella misura del 50%, con avvertenza che decorso vanamente il detto termine di 60 gg avrebbe avviato le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito vantato maggiorato dell'intero compenso di riscossione nella misura prevista per legge con conseguente rideterminazione del totale dell'Ingiunzione fiscale pari ad euro 391.272,58. Il credito ingiunto trova la sua causale nell'omesso versamento, ex art. 13 della L.R.C. n. 4\2003, dei contributi consortili per scarico di acque meteoriche in canali consortili relativamente al periodo 2008-2016.

n) Che, l'ingiunzione fiscale è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza, ha natura di atto

amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, ma cumula in sé anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.

o) Che, avverso la detta ingiunzione di pagamento il Comune di TEANO non ha proposto alcuna opposizione.

p) Che, perseverando la condotta inadempiente dell'Ente ingiunto, la società "Campania Bonifiche S.r.l.", nella sua qualità di Concessionario per la riscossione per il "Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno", ha, con atto di precetto notificato in data 08/08/2018, intimato al Comune di TEANO (CE) "di pagare, in forza delle causali e dei titoli innanzi citati, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, l'importo di € 391.272,58 (trecentonovantunomiladuecentosettantadue/58), oltre interessi a decorrere dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale, nonché spese successive occorrente, salvo errori e/o omissioni da correggersi al momento dell'esecuzione.

q) Che, avverso il menzionato atto di precetto il Comune di TEANO ha proposto opposizione dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 20, RG n. 12955/2018.

r) Che, il Consorzio ha provveduto altresì, secondo le modalità definite del Piano di Classifica vigente al momento della richiesta del contributo, alla determinazione del contributo

annuo di scarico per il 2017 in euro 37.751,21, per il 2018

in euro 48.680,51 e per il 2019 in euro 49.991,80.

s) Che, con il presente atto, è intenzione del Comune di TEANO

riconoscere, per il periodo 2008-2019, tanto l'utilità

derivata dal recapito delle acque meteoriche provenienti

dalla propria rete urbana nei canali di bonifica denominati

"Savone delle Ferriere" e "Rio Fontanelle" mediante

opportuni dispositivi di sfioro identificati con il codice

D06 e D07, quanto l'ammontare del canone annuo di scarico

determinato dal Consorzio sulla base del vigente "Piano di

Classifica", canoni da corrispondersi ad opera del Comune

medesimo secondo le modalità indicate nel prosieguo del

presente atto.

t) Che, conclusivamente, è intenzione delle Parti, attraverso

la sottoscrizione del presente atto formalizzare il

contenuto delle intese raggiunte tra le medesime, intese

volte a disciplinare, in via transattiva, i reciproci

rapporti anche relativi alle vicende oggetto dei

procedimenti giudiziari innanzi indicati.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Tra il CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL

VOLTURNO, il COMUNE di TEANO e la società Campania Bonifiche

S.r.l., previa ratifica e conferma della narrativa che precede

e che viene dichiarata parte integrante e sostanziale del

presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse ed allegati

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui devono intendersi richiamati.

Articolo 2 - Riconoscimento beneficio di collettamento acque meteoriche nei canali consortili - Riconoscimento debito

Il Comune di TEANO, in persona del legale rappresentante p.t., dichiara di riconoscere, come in effetti riconosce, di aver recapitato le acque meteoriche provenienti dalla rete di pubblica fognatura nei canali di bonifica denominati "Savone delle Ferriere" e "Rio Fontanelle" mediante opportuni dispositivi di sfioro identificati con il codice D06 e D07.

Il Comune di TEANO, in persona del legale rappresentante p.t., ricevendo utilità e vantaggio dall'uso dei canali consortili, riconosce altresì che ad onta del suddetto utilizzo e vantaggio, nulla ha corrisposto al Consorzio nel periodo dal 2008 ad oggi. Conseguentemente, il Comune di TEANO, in persona del legale rappresentante p.t., riconosce di essere debitore del Consorzio, per le causali di cui innanzi e per le annualità 2008-2019, della complessiva somma di € 527.696,10 (diconsi cinquecentoventisettemilaseicentonovantasei/10), importo comprensivo degli oneri di riscossione riferiti all'ingiunzione n.201764 (anni 2008-2016) di competenza della società Campania Bonifiche S.r.l. pari a complessivi euro

15.048,50 (quindicimilaquarantotto/50).

Articolo 3 - Modalità di pagamento - Interessi - Decadenza dal termine

Il Comune di TEANO provvederà al pagamento della somma di euro € 527.696,10 a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità:

a) Versamento degli oneri di riscossione in favore della società **Campania Bonifiche S.r.l.** per un importo pari ad euro 15.048,50 entro il termine di 15 gg dalla sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT53P0503403410000000004839;

b) Versamento in favore del Consorzio per un importo pari ad euro 102.529,52 entro il termine di 15 gg dalla sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT65B0503403410000000003324;

c) Versamento in favore del Consorzio per un importo pari ad euro 102.529,52 entro il 28.02.2020;

d) Versamento in favore del Consorzio per un importo pari ad euro 102.529,52 entro il 30.09.2020;

e) Versamento in favore del Consorzio per un importo pari ad euro 102.529,52 entro il 30.09.2021;

f) Versamento in favore del Consorzio per un importo pari ad euro 102.529,52 entro il 30.09.2022;

L'omessa osservanza anche di uno solo dei termini innanzi indicati determinerà, per espressa convenzione tra le parti,

l'applicazione degli interessi di mora ex d. lgs. 231/2001 con decorrenza dalla data di maturazione delle singole scadenze di pagamento, oltre alla decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. relativamente al piano di rientro del debito maturato, ferma restando la piena validità ed efficacia del riconoscimento di cui all'art. 2 che precede. In siffatta ultima evenienza, il Consorzio (anche per il tramite del Concessionario della Riscossione) e la società Campania Bonifiche s.r.l., ciascuno per le proprie spettanze, saranno legittimati ad agire per il recupero coattivo del credito maturato, secondo le procedure di legge, al netto dei pagamenti ricevuti alla data della decadenza, pagamenti che saranno imputati prima alle spese ed interessi e poi al capitale.

Articolo 4 - Rinunzia delle Parti

Per effetto della presente transazione, il Comune di TEANO, in persona del sindaco p.t., dichiara di rinunciare, come in effetti rinunzia ai diritti ed alle domande formulate nel procedimento dal medesimo introdotto dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 20, RG n. 12955/2018 - attualmente ancora pendente. Dal canto loro, il Consorzio, in persona del legale rappresentante p.t., e la società Campania Bonifiche S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dichiarano di accettare la formulata rinunzia, rinunciando al contempo, per proprio conto, alla prosecuzione del medesimo

procedimento.

Per l'effetto, le Parti procederanno al deposito nel menzionato procedimento giudiziale di formali atti di rinunzia, che, pertanto, saranno abbandonati e fatti estinguere.

Articolo 5 - Spese e Manleva

5.1 Le spese e le competenze legali relativi ai procedimenti giudiziari indicati in premessa cederanno ad esclusivo carico di ciascuna parte che le ha sostenute. Le parti si impegnano, altresì, a scambiarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le lettere di rinunzia al vincolo di solidarietà professionale di cui all'art.13 comma 8 Legge 247/2012 (ex art. 68 R.D.L. n.1578/1933) sottoscritte dai relativi legali nei procedimenti giudiziari innanzi menzionati.

5.2 In ogni caso, ciascuna parte si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra parte nel caso in cui i propri legali dovessero agire a norma dell'art.13 comma 8 Legge 247/2012 (ex art. 68 R.D.L. n.1578/1933).

5.3 Le spese di registrazione del presente atto, ove richieste e/o necessarie, cederanno ad esclusivo carico di ciascuna parte in parti uguali.

Articolo 6 - Foro Competente

Le parti convengono che ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del

presente atto di transazione sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Tribunale Civile di Napoli.

Articolo 7 - Dichiarazione finale delle Parti.

Le parti costituite dichiarano e si danno reciprocamente atto che tutte le clausole contenute nel presente atto sono state oggetto di libera trattativa individuale e che le stesse sono state dalle medesime parti convenute ed accettate in assoluta autonomia e senza costrizione alcuna, essendo le stesse clausole rispondenti all'interesse specifico di ciascuna.

..*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

(Ing. Carlo Maisto)

IL SINDACO DEL COMUNE DI TEANO

(dott. Alfredo D'Andrea)

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L. (il legale rappresentante)